

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37016 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udiienza: 28/05/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

SPINA LUCA nato a NAPOLI il 14/11/1988

DI TUORO ENZO nato a MASSA DI SOMMA il 09/10/1994

avverso la sentenza del 03/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore, avv. SALVATORE BARBUTO, del foro di TORRE ANNUNZIATA, in difesa di SPINA LUCA e di ENZO DI TUORO, il quale conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Nola nei confronti di Luca Spina ed Enzo Di Tuoro, condannati per reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, ha rideterminato — previ assorbimento delle condotte di detenzione illecita e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo nelle corrispondenti condotte aventi ad oggetto armi clandestine e concessione al solo Di Tuoro delle circostanze attenuanti generiche — in due anni ed otto mesi di reclusione e 2.600 euro di multa la pena inflitta a Di Tuoro ed in tre anni di reclusione e 3.200 euro di multa quella irrogata a Spina.

2. La vicenda dalla quale è scaturito il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata risale al 27 aprile 2017, giorno in cui un'autocivetta del Commissariato di P.S. di San Giorgio a Cremano intercettò, nel corso di un servizio di controllo, la Fiat Punto guidata da Enzo Di Tuoro, a bordo della quale si trovava il cugino Luca Spina, proprietario del mezzo.

Il personale di polizia, avendo riconosciuto gli odierni ricorrenti, soggetti di interesse operativo, seguirono la Fiat Punto il cui conducente, ad onta delle segnalazioni effettuate anche con la paletta di ordinanza, accelerò la marcia sino a quando, azionata da parte degli agenti la sirena lampeggiante, si risolse ad arrestare il veicolo.

Gli agenti, scesi dalla autovettura civetta, si accostarono alla Punto, dalla quale gli occupanti uscirono, Spina portando seco, a tracolla, un borsello di colore blu — che poco prima gli stessi agenti avevano visto, dall'esterno, nello spazio compreso tra i due sedili anteriori, con la cerniera posta alla sua sommità aperta — al cui interno vennero rinvenute una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore con quattordici colpi, uno dei quali in canna, un coltello a scatto, 235 euro in contanti ed un astuccio contenente ventuno bustine in *cellophane* termosigillate, a loro volta contenenti 21,3 dosi medie singole di cocaina.

La Corte di appello, rigettando, sul punto, l'impugnazione proposta nell'interesse di Di Tuoro, ne ha ritenuto la responsabilità concorsuale a dispetto delle dichiarazioni liberatorie rese da Spina — il quale si è assunto l'esclusiva responsabilità della detenzione di armi e sostanza stupefacente — delle quali ha attestato l'inattendibilità sulla scorta del combinato rilievo della ridottissima plausibilità delle giustificazioni offerte dagli imputati in ordine alle ragioni per cui i due ^{si} trovavano insieme e, specificamente, Di Tuoro fosse al volante

dell'autovettura di Spina, del contegno serbato da Di Tuoro appena resosi conto di essersi imbattuto nelle forze dell'ordine, della contingente collocazione del borsello e delle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giudice di merito ha, altresì, ritenuto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, non essendo stato allegata né tantomeno provata la dedizione degli imputati al consumo di droghe.

Ha, ancora, negato a Spina, in considerazione della gravità del fatto commesso e del precedente risultante dal certificato del casellario giudiziale, le circostanze attenuanti generiche che ha, invece, concesso a Di Tuoro, sia pure in misura inferiore a quella massima, per la sostanziale ammissione degli addebiti in sede processuale.

3. Enzo Di Tuoro e Luca Spina propongono, entrambi con il ministero dell'avv. Salvatore Barbuto, separati ricorsi per cassazione, affidati, rispettivamente, a tre ed a due motivi.

3.1. Con il primo motivo, Di Tuoro deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 2, 23, primo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Addebita, in specie, alla Corte di appello di avere omesso di rispondere alle osservazioni critiche formulate con l'atto di appello e riferite, in primo luogo, all'errata interpretazione del contributo dei testi escussi nel corso del giudizio abbreviato in ordine, specificamente, alla condotta serbata da Di Tuoro alla vista dell'autovettura civetta, alla durata del dedotto inseguimento, all'andatura tenuta dal conducente della Fiat Punto, alla consapevolezza, in capo a Di Tuoro, dell'appartenenza degli occupanti dell'altro veicolo alle forze dell'ordine, all'atteggiamento da lui tenuto nel momento in cui l'attivazione della sirena rese palese ciò che, sino a quel punto, egli aveva, nella prospettazione difensiva, ignorato.

Eccepisce, in proposito, che la Corte di appello è venuto meno al dovere di rispondere alle osservazioni critiche svolte con i motivi di impugnazione in ordine alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado rispetto al compendio probatorio.

Lamenta, ulteriormente, che i giudici di merito abbiano tratto argomento dalla presenza del borsello contenente armi e droga nello spazio tra i sedili anteriori della Punto, che avrebbe dovuto essere esclusa sul rilievo che, all'atto del controllo, il borsello era portato da Spina a tracolla, senza che nessuno degli agenti, pur trovandosi a suo stretto contatto, lo abbia colto nell'atto di

raccogliarlo ed indossarlo; ciò, al fine di dimostrare che il borsello riposto tra i sedili era diverso da quello dal contenuto illecito e, quindi, di escludere la portata indiziante nei confronti di Di Tuoro della indicata collocazione.

Aggiunge che la decisione impugnata si fonda sull'evidente travisamento della prova costituito dai riferimenti, non emergenti dal fascicolo di causa, a reciproche accuse che i due imputati si sarebbero rivolte nella prima fase delle investigazioni ed alla successiva confessione di Di Tuoro il quale, invece, si è sempre protestato innocente, laddove Spina, al contrario, ha da subito ammesso la propria esclusiva responsabilità.

Né è, vero, continua, che, come in più punti indicato dalla Corte di appello, sia stato Di Tuoro, anziché Spina, ad indossare, scendendo dal veicolo, il borsello contenente arma e droga.

3.2. Con il secondo motivo, Di Tuoro lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla prova della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi, che i giudici di merito hanno tratto da circostanze a ben vedere non idonee ad incidere in misura decisiva perché compatibili anche con la finalizzazione della condotta di detenzione ad uso personale, oltre che al collegamento, a sua volta enunciato senza congrui riscontri probatori (in quanto tratto, nella sostanza, da fonti confidenziali e, pertanto, processualmente non utilizzabili), degli imputati con l'ambiente del narcotraffico.

Censura, ancora, le conclusioni che la Corte di appello ha derivato dal non essersi gli imputati dichiarati assuntori di stupefacenti o tossicodipendenti e dal superamento, dal punto di vista quantitativo, dei limiti tabellarmente previsti che non costituisce, da solo, prova della destinazione della sostanza detenuta alla cessione a terzi.

3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla prova, a carico di Di Tuoro, del concorso nei delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina, affermata dai giudici di merito ad onta dell'assenza di riscontro alcuno in ordine all'essere entrato l'imputato in contatto con l'arma in occasione diversa e precedente rispetto a quella in cui è avvenuto il sequestro.

3.4. Con il primo motivo di ricorso, Luca Spina ribadisce le doglianze già espresse da Di Tuoro in ordine alla illiceità penale della detenzione della sostanza stupefacente sequestrata.

3.5. Con il secondo motivo, Spina deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello avrebbe dovuto concedere in virtù dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato che,

diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata, ha da subito ammesso la propria responsabilità e non ha mai accusato Di Tuoro, il quale, contraddittoriamente, si è visto invece riconoscere il beneficio sulla scorta di una confessione della quale non si è mai reso protagonista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Enzo Di Tuoro è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La Corte di appello è, invero, pervenuta al rigetto dei motivi di appello proposti avverso la decisione del Giudice dell'udienza preliminare attraverso un percorso argomentativo che, a dispetto di alcune imprecisioni nella ricostruzione del fatto in contestazione, appare rispettoso del dato normativo ed alieno dai dedotti profili di contraddittorietà e manifesta illogicità.

Ha posto l'accento, innanzitutto, sulla palese inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati in ordine alla ragione per cui, nell'occasione, Di Tuoro si trovava alla guida del veicolo del cugino (cfr. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), circostanza senz'altro sintomatica della consapevolezza, in capo a Di Tuoro, del contenuto del borsello sequestrato e, specificamente, dell'illiceità della condotta connessa alla detenzione dell'arma e della sostanza stupefacente.

Ha, nello stesso senso, valorizzato la collocazione del borsello, avente la cerniera superiore aperta, sì da consentire di apprezzarne a vista il contenuto, in una posizione, al centro tra i sedili anteriori, tale che Di Tuoro aveva certamente contezza della presenza, a bordo, dell'involucro.

In questo contesto, già di per sé pienamente rappresentativo del concorso di Di Tuoro nei reati in contestazione, l'atteggiamento da lui serbato, concretatosi nell'ignorare l'invito, rivoltogli da Carabinieri e reso palese dall'uso del *clacson* e della paletta di ordinanza, a fermare la marcia, si pone in linea di coerenza con le emergenze appena richiamate a prescindere dal fatto che l'azione si esaurì in un breve lasso temporale e che l'inseguimento si protrasse per appena cento metri.

A questo proposito, la Corte di appello ha ritenuto, con argomentazioni aliene da sintomi di contraddittorietà e manifesta illogicità e senza travisare il contenuto delle testimonianze degli agenti di p.g., che Di Tuoro, all'atto di imboccare la rotatoria, accelerò l'andatura, verosimilmente allo scopo di sottrarsi al controllo — contegno, questo, espressivo di corresponsabilità nella detenzione di arma e droga — per poi passare a più miti consigli una volta compreso, grazie all'attivazione della sirena, che i Carabinieri erano ancora sulle loro tracce.

Non appare, in ogni caso, sostenibile, come dedotto dal ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), che la condotta di guida di Di Tuoro «fosse incompatibile con la tesi della consapevolezza della condotta illecita dello Spina».

Quanto alla collocazione del borsello, la Corte di appello ha correttamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali attestanti la sicura coincidenza tra quello posto in mezzo ai sedili anteriori e quello indossato, al momento di scendere dalla macchina e sottoporsi al controllo, da Spina, dato la cui attitudine probatoria non risulta in alcun modo sminuita dal fatto che gli operanti non abbiano visto Spina nell'atto di raccogliarlo ed indossarlo, ciò che può essere dipeso da diversi e concomitanti fattori, probabilmente legati alla concitazione dell'intervento.

La conducenza pienamente probatoria degli elementi testé richiamati non è, peraltro, sminuita dagli erronei riferimenti, operati dalla Corte di appello, a reciproche accuse che Spina e Di Tuoro si sarebbero, nella fase iniziale del procedimento, scambiati, seguite dall'ammissione, da parte di Di Tuoro, della propria esclusiva responsabilità, nonché all'avere Di Tuoro, anziché Spina, indossato il borsello.

Imprecisioni, queste, che si rivelano prive di incidenza sul complessivo apprezzamento del compendio probatorio raccolto a carico di Di Tuoro, che non viene da esse disarticolato in quanto incentrato, in primo luogo, sul mendacio in ordine alle circostanze che lo avevano portato a guidare il veicolo di Spina e sulla consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza sulla macchina del borsello e sul relativo contenuto, da ritenersi, pertanto, nella sua concorrente disponibilità.

3. Per quanto concerne la destinazione alla cessione a terzi della cocaina custodita nel borsello sequestrato, contestata con apposito motivo di ricorso da entrambi gli imputati, i giudici di merito si sono determinati nel senso della penale rilevanza della condotta sulla scorta di una pluralità di indici, connessi, rispettivamente, alla suddivisione della sostanza in ventuno singole dosi, alla presenza, nel medesimo contenitore, di una somma di denaro che, per entità (235,00 euro) e composizione in banconote di piccolo taglio, costituiva, presumibilmente, provento di pregressa attività di spaccio, nonché all'assenza di informazione alcuna in ordine alla dedizione, da parte di Spina e/o Di Tuoro, rimasti silenti sul punto, al consumo di sostanze stupefacenti.

Tali elementi, unitariamente intesi, supportano adeguatamente, dal punto di vista sia logico che giuridico, l'impostazione di accusa, che resiste alle contrarie obiezioni sollevate con il motivo di ricorso, che si incentrano su un profilo — il collegamento degli imputati con più vasti ambienti criminali impegnati in attività

di narcotraffico, tratto da fonti processualmente inutilizzabili — privo di decisiva rilevanza.

Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

4. L'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Enzo Di Tuoro verte sulla congruità della motivazione che supporta la condanna dell'imputato in relazione, oltre che al porto, alla detenzione dell'arma clandestina ed alla sua ricettazione, la cui legittimità si contesta sulla base del rilievo per cui Di Tuoro è entrato in contatto con la pistola, per quanto consta in atti, subito prima di essere fermato dai Carabinieri.

La doglianza è priva di fondamento.

Per quanto concerne la ricettazione dell'arma, proveniente dal delitto di abrasione della matricola, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347): applicando detto principio al caso in esame, deve pertanto ritenersi che la prova della detenzione, in capo a Di Tuoro, della detenzione dell'arma si traduce in quella relativa al concorrente delitto di ricettazione.

Ineccepibile si palesa, del resto, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per la detenzione della pistola, non emergendo dal compendio istruttorio — né essendo stati introdotti dal diretto interessato — elementi attestanti la coincidenza temporale tra l'acquisto della disponibilità ed il porto: in proposito, occorre sottolineare, anche in questo caso con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che «In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e

vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione la Corte ha affermato che non sussiste un onere probatorio a carico dell'imputato, bensì un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto)» (Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687).

5. Fondato è, invece, il secondo ed ultimo motivo articolato nell'interesse di Luca Spina, il quale deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello avrebbe dovuto concedere in virtù dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato che, diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata, ha da subito ammesso la propria responsabilità e non ha mai accusato Di Tuoro, il quale, contraddittoriamente, si è visto invece riconoscere il beneficio sulla scorta di una confessione della quale non si è mai reso protagonista.

Per quanto, invero, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in forza di un presupposto fattuale non correttamente rappresentato non possa, in questa sede, essere messa in discussione stante l'irrevocabilità di tale punto della decisione, il fraintendimento nel quale è incorso il giudice di appello ha inciso sulla valutazione tradottasi nel diniego delle medesime circostanze nei confronti di Spina, influenzata, oltre che dalla gravità degli addebiti e dalla pregressa condanna per altro reato, dall'assenza di un elemento, quale l'ammissione dei fatti in sede processuale, suscettibile, almeno in astratto, di incidere sulla decisione.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con esclusivo riferimento a tale aspetto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinché proceda ad un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, tenga conto anche del comportamento processuale di Spina.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Di Tuoro al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di Spina Luca, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso dello stesso Spina.

Rigetta il ricorso di Di Tuoro Enzo che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/05/2019.